

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 - È costituita l'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari (AICLU). L'associazione non ha scopi di lucro. La durata dell'Associazione è di anni venti. Alla scadenza, a meno di richiesta contraria da parte di due terzi dei soci, la durata dell'Associazione viene automaticamente prorogata per altri venti anni.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale presso il C.I.L.T.A. (Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata "L. Heilmann") dell'Università degli Studi di Bologna, Piazza S. Giovanni in monte n. 4, Bologna.

Art. 3 - L'Associazione si propone di:

- a) coordinare le attività dei centri linguistici universitari a livello nazionale ed internazionale;
- b) contribuire al miglioramento della qualità del servizio linguistico dei centri linguistici universitari italiani;
- c) promuovere la ricerca nel campo della didattica e dell'apprendimento delle lingue;
- d) favorire lo scambio di informazioni, materiali e personale tra i vari centri linguistici universitari;
- e) rappresentare i centri linguistici delle Università italiane collegialmente verso il mondo esterno ed in particolare all'interno della Confédération Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (CERCLES).

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Possono appartenere all'Associazione in qualità di soci i centri linguistici universitari che operano nelle Università e che sono stati costituiti come struttura d'ateneo secondo le normative vigenti. Per divenire membro dell'Associazione il centro linguistico deve fare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione allegando la copia della delibera di istituzione del Centro emanata dal Consiglio di amministrazione della propria Università. Il Consiglio Direttivo, dopo aver appurato la validità di tali documenti, sottopone la domanda di adesione del nuovo socio all'Assemblea Generale per la sua approvazione.

Art. 5 - I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Ciascun socio può recedere dall'Associazione- in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea Generale l'esclusione dall'Associazione dei soci che si rendessero inadempienti o inosservanti dello statuto. Il socio che cessa di avere le caratteristiche descritte all'art.4 sopra decade dall'Associazione; il Consiglio Direttivo notifica tale decadenza all'Assemblea Generale. Contro le decisioni di cui sopra, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. Nei casi di recesso e di esclusione, la quota di partecipazione dell'associato receduto o escluso non viene restituita.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Le votazioni per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri hanno cadenza triennale. Sono eleggibili alle suddette cariche soltanto i Direttori o i Presidenti dei centri linguistici associati. Ha diritto di voto un solo rappresentante per ogni Centro che fa parte dell'Associazione. Ogni votante può esprimere tre preferenze per quanto concerne il Consiglio Direttivo e due preferenze per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri. Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di Revisore dei Conti e di Probiviro sono tra di loro incompatibili

Art. 10 - I membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti ed i Probiviri durano in carica un triennio e non possono essere rieletti più di una volta consecutiva nella stessa carica. In caso di dimissioni, di trasferimento ad altra sede, di termine del mandato come direttore o presidente del centro linguistico della propria sede, l'eletto decade ed il posto vacante viene assegnato, per il periodo di tempo mancante alla scadenza del triennio, al primo dei non eletti. Lo stesso avviene nel caso di decesso. Nel caso non vi fossero membri non eletti, si procede nella successiva riunione dell'Assemblea Generale all'elezione per il posto vacante per il periodo di tempo mancante alla scadenza del triennio secondo le modalità previste dall'art. 9. In questo caso il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei posti vacanti.

Assemblea Generale

Art. 11 - L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti dei centri linguistici universitari che hanno aderito all'Associazione. Ogni centro linguistico può essere rappresentato da una sola persona, che può essere il Direttore o il Presidente o un altro delegato del centro linguistico associato. Ogni centro linguistico ha diritto ad un voto. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri rappresentano il proprio centro linguistico nell'Assemblea Generale. Possono partecipare all'Assemblea Generale come osservatori (senza diritto di voto) altri membri dei vari centri associati o esponenti del mondo accademico invitati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei soci viene convocata almeno una volta all'anno, di norma entro quattro mesi e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per:

- a) esaminare le attività svolte e deliberare su quelle da svolgere, in rapporto all'attuazione dei fini dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo, la relazione ed il bilancio consuntivo annuale riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre;
- c) deliberare l'ammontare delle quote associative annuali;
- d) effettuare l'elezione triennale delle cariche sociali;
- e) discutere e deliberare ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo al suo esame.

Art. 12 - L'Assemblea Generale può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 - Le convocazioni dell'Assemblea Generale sono fatte a cura del Consiglio Direttivo con raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione e dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora fissate per l'Assemblea. In casi urgenti, le convocazioni possono essere fatte con telegramma spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, al Vicepresidente. In mancanza di entrambi, assume la presidenza il più anziano d'età dei membri del Consiglio Direttivo presenti. Funge da segretario il Segretario del Consiglio Direttivo. In sua assenza, oppure se svolge la funzione di Presidente dell'Assemblea Generale, funge da segretario il più anziano d'età degli altri membri del Consiglio Direttivo presenti. In caso di elezioni, viene votata dall'Assemblea una Commissione elettorale composta da tre membri.

Art. 14 - L'Assemblea Generale è valida se è presente almeno la metà dei soci. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 24 e dall'art. 1

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da cinque membri se i soci sono in numero massimo di venti, da sette membri se i soci sono più di venti. Il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, promuove e dirige l'attività generale dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo, la relazione ed il bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'esame delle richieste di ammissione dall'Associazione;
- b) la predisposizione del programma generale di attività dell'Associazione, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) la convocazione delle assemblee;
- d) la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei libri, dei documenti e della corrispondenza dell'Associazione;
- e) la tenuta dei rapporti con il Ministero dell'Università; con vari enti ed organismi sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, che rimangono in carica per la durata del triennio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha compiti di rappresentanza dell'Associazione, presiede le Assemblee Generali e le sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere sociali.

Il Vicepresidente lo sostituisce per i casi di assenza od impedimento.

Il Segretario cura la gestione operativa dell'Associazione e redige i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere sono demandati gli adempimenti amministrativi e la conservazione del patrimonio, l'incasso degli introiti e la erogazione degli esborsi, la materiale redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo sulla scorta della contabilità dell'Associazione da lui curata.

In caso di dimissioni dalle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il sostituto, che rimane in carica per il periodo di tempo mancante alla scadenza del triennio. Lo stesso avviene nel caso di decesso.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque membri, oppure di tre dei suoi componenti nel caso in cui il Consiglio sia composto da sette membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con raccomandata inviata dal Segretario ai membri almeno quindici giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora stabilite per l'incontro. In casi urgenti, le convocazioni possono essere fatte con telegramma spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi componenti nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque membri, oppure quattro dei suoi componenti nel caso in cui il Consiglio sia composto da sette membri, e se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo, il Presidente -o in sua assenza il Vicepresidente, o nel caso di assenza di, entrambi il membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo- demanda al Collegio dei Probiviri di nominare uno o più Commissari, che dureranno in carica sino alla riunione dell'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 19. - I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale in numero di tre. Il loro compito è di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione e di verificare gli atti contabili.

E' compito del Collegio dei Revisori dei conti esprimere il proprio parere e redigere una relazione sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, prima che esso venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 20 - Il Collegio dei Proibiviri, nel numero di tre, è eletto dall'Assemblea Generale con il compito di dirimere le eventuali controversie all'interno dell'Associazione.

Sono compiti del Collegio dei Proibiviri:

- a) il controllo generale di conformità degli atti alle norme statutarie;
- b) l'espressione del proprio parere su ogni controversia fra l'Associazione e soci, ove richiesto dal Consiglio Direttivo o dai soci stessi.

TITOLO IV - FINANZE E PATRIMONIO

Art. 21 - Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

- a) i beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio, unitamente ai suoi proventi ed alle entrate dell'Associazione, è devoluto ai fini dell'Associazione ed alle spese di organizzazione e gestione della stessa.

Art. 22 - L'attività sociale è ripartita in esercizi finanziari che iniziano l'1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale vengono redatti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Eventuali avanzi di gestione devono essere imputati ad aumento del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Eventuali modifiche al presente statuto possono essere decise solo dall'Assemblea Generale alla presenza di almeno i due terzi dei soci e deliberate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Il testo di tali modifiche deve essere fatto pervenire a tutti i soci assieme alla convocazione dell'Assemblea Generale.

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea Generale con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei soci. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, quanto le appartiene, dedotto del passivo, sarà erogato in armonia con gli scopi dell'Associazione stessa, secondo le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Art. 25 - Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge.